



RESOCONTO DELLA RIUNIONE RAPPRESENTANTI ODCEC E REGISTRO IMPRESE TNO

6 febbraio 2025

Presenti per Cciaa: Dott.ssa Bruni, Dr. Bongiorno

Presenti per Odcec Pisa: Dott. Stefano Sartini, Dott. Massimo Masoni

Presenti per Odcec Lucca: Dott. Daniele Baroni, Dr.ssa Vannucci Eleonora, rag. Paola Frascioni

Presenti per Odcec Massa-Carrara: Dott. Carlo Ussi

Ordine del giorno:

1. **Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori delle società**

Il conservatore comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2025 gli amministratori delle società sono obbligati ad iscrivere il proprio domicilio digitale al registro delle imprese. L'obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2025 (art 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) e riguarda gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (società di persone, di capitali e cooperative).

L'interpretazione della norma in cui il nuovo obbligo è stato inserito e la sua concreta attuazione presentano diversi aspetti problematici.

In particolare, non è chiaro se il domicilio degli amministratori debba avere particolari caratteristiche, o possa essere liberamente determinato (ad es., possa coincidere con il domicilio digitale della società).

Inoltre va considerato che la disposizione, come modificata dalla legge di bilancio, non stabilisce un termine per questo nuovo adempimento a carico degli amministratori, per cui la Cciaa TNO ritiene opportuno attendere le indicazioni operative, già richieste da Unioncamere, del Ministero delle imprese e del Made in Italy per evitare appesantimenti burocratici e anche per dare applicazione uniforme alla norma.

Sarà cura di questo Ufficio informare tempestivamente tutti gli interessati sul sito camerale e tramite questo stesso gruppo di lavoro non appena saranno diramate tali indicazioni operative.

Nel caso in cui gli amministratori fossero comunque intenzionati a comunicare il proprio domicilio digitale nelle more dei chiarimenti attesi, è possibile senz'altro effettuare tale comunicazione sia in fase costitutiva che di modifica (in particolare, in occasione del rinnovo delle cariche sociali).

L'ufficio non entrerà nel merito del domicilio prescelto.

Viceversa, laddove il domicilio non fosse comunicato, fino a nuove e diverse indicazioni, l'Ufficio non sospenderà la pratica per chiederne la regolarizzazione.

E' anche possibile effettuare la comunicazione del solo domicilio gestendo la pratica analogamente alla comunicazione del domicilio fisico della persona. Anche se possibile, questa strada non appare al momento consigliabile in quanto non è certo che possa applicarsi anche all'iscrizione del domicilio digitale degli amministratori l'esonero da bolli e diritti a suo tempo previsto con chiarezza dal legislatore per la comunicazione del domicilio digitale dell'impresa.

2. Nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore legale per le s.r.l. e le cooperative ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile

In merito all'art. 2477 cc. tuttora deve essere effettuato l'incontro preliminare con il presidente del Tribunale delle Imprese che è nelle intenzioni delle Camere toscane perseguire prima di arrivare a fare eventuali segnalazioni.

Tuttavia, a seguito di una riunione recente delle Camere toscane, si è appreso che anche un'altra Camera, dopo quella del capoluogo di Regione, ha inviato una lettera informativa per sollecitare la nomina, se dovuta. Pertanto, anche la Camera TNO intende avviare una attività di controllo con le seguenti modalità.

In primo luogo si procederà ad inviare (orientativamente a fine febbraio - primi di marzo), una lettera a tutte le imprese che, da un controllo d'ufficio sui dati inseriti nei bilanci depositati relativi agli ultimi due esercizi sociali, risultano aver superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti previsti dalla norma ed essere perciò tenute alla nomina dell'organo di controllo.

Nella lettera si faranno presenti la doverosità di un controllo da parte della società in occasione dell'approvazione del bilancio 2024 e le possibili conseguenze nel caso in cui la società non dovesse provvedere alla nomina pur essendovi tenuta. Si farà infatti presente che la Camera di Commercio intende effettuare controlli d'ufficio in ordine ai bilanci depositati relativi agli esercizi 2023 e 2024 e, nel caso in cui ritenga che sia stata omessa la nomina dell'organo di controllo, provvederà a inviare una nuova comunicazione con assegnazione di un termine per adempiere.

Quindi la prima lettera avrà il mero valore di un *alert* all'impresa dato con largo margine per poter effettuare le proprie valutazioni e, se del caso, procedere alla nomina. I risultati che sono stati conseguiti dalle due Camere toscane che hanno inviato una lettera dagli analoghi contenuti sono incoraggianti in quanto il numero di imprese potenzialmente irregolari si è pressoché dimezzato.

Inoltre, gli elenchi recentemente ricevuti anche dalla nostra Camera sono caratterizzati da un numero contenuto di posizioni potenzialmente irregolari: in totale 123 SRL e 12 Coop così distribuite (LU= 30 SRL e 8 coop; MS = 43 SRL e 2 coop; PI = 50 SRL e 2 coop.).

Con riferimento ai criteri di estrazione degli elenchi, i dati relativi allo stato patrimoniale, ai ricavi vendite e al numero degli addetti sono estratti dalla nota integrativa del bilancio. Inoltre il numero degli addetti è ricavabile anche dalle comunicazioni periodiche dell'Inps. La Camera non possiede, invece, informazioni relative alle ULA (unità lavorative annue) in quanto non riceve questo dato e può quindi conoscere il dato dei dipendenti solo con esclusione degli apprendisti.

Viene chiesto se potranno essere forniti agli Ordini gli elenchi delle posizioni in considerazione, ma il conservatore ritiene che ciò non sia possibile per ragioni di riservatezza. Alle imprese sarà inviata una lettera come sopra detto al domicilio digitale e spetterà alle stesse contattare il professionista/organizzazione di fiducia ovvero chiedere chiarimenti alla Camera.

3. Varie

Per quanto riguarda la comunicazione dei **titolari effettivi**, non ci sono novità in quanto la situazione è di blocco totale sia per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, anche in modifica di quanto già comunicato, che di consultazione, anche da parte di Enti. Peraltro, nessun chiarimento è ancora pervenuto da parte dei ministeri competenti.

Dal 1° aprile 2024 entra in vigore la **nuova classificazione Ateco**. Ancora il panorama tecnico-giuridico non è completo, in particolare non è stata ancora pubblicata la tabella per la transcodifica dei codici. Appena in possesso di informazioni certe, si renderà opportuna una nuova convocazione del gruppo di lavoro.

A termine riunione il conservatore, nel ringraziare tutti i partecipanti, fa presente che provvederà all'invio di un resoconto scritto della riunione.

Il conservatore

Dr.ssa Alessandra Bruni